

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.12.2009
COM(2009)672 definitivo

2009/0177 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto**

(Rifusione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹ (di seguito "la direttiva IVA") stabilisce che *"il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva"*. Tale direttiva era una rifusione della direttiva 77/388/CEE del Consiglio² (di seguito "la sesta direttiva IVA").

Sulla base dell'articolo 29 *bis* della sesta direttiva IVA (che conteneva la stessa disposizione dell'articolo 397) il Consiglio ha adottato tali misure nel regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio³ (di seguito "il regolamento 1777/2005"), che ha dato certezza giuridica a una serie di orientamenti non vincolanti adottati dal comitato IVA fra il 1977 e il 2003.

Dall'adozione del regolamento 1777/2005 il comitato IVA ha adottato altri orientamenti, alcuni dei quali riguardano in particolare l'adozione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio⁴. È pertanto necessario rifondere il regolamento 1777/2005 per rispecchiare la struttura e la numerazione della direttiva IVA e incorporare gli orientamenti del comitato IVA adottati dall'ultimo esercizio che devono essere considerati misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.

Contesto generale

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato il pacchetto IVA che comprende, fra l'altro, la direttiva 2008/8/CE. Tale direttiva introduce nella direttiva IVA delle modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi che rivestono grande importanza per i soggetti economici interessati. Il suo obiettivo è semplificare il funzionamento del sistema dell'IVA e assicurare che l'IVA dovuta sui servizi sia riscossa nel paese di fruizione. La maggior parte delle modifiche deve essere recepita nella normativa degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il pacchetto IVA contiene modifiche che trasformeranno le norme principali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi.

Da un lato, esso introduce una norma generale secondo la quale la prestazione di servizi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è soggetta a imposta nel paese del destinatario, mentre la prestazione di servizi a favore di una persona che non è soggetto passivo è soggetta a imposta nel paese del prestatore. Ai fini dell'applicazione corretta di queste norme è quindi

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15).

⁴ Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

importante che il prestatore possa stabilire con precisione non solo dove è situato il destinatario, ma anche il suo status. Molte delle misure proposte riguardano questo aspetto.

D'altro lato, il pacchetto IVA contiene anche una serie di altre disposizioni che prevedono eccezioni a tali norme generali per assicurare nel modo più efficace la tassazione dei servizi nel luogo di fruizione. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di servizi di ristorazione, di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di servizi relativi a beni immobili, ecc. Anche tali disposizioni necessitano di un chiarimento ai fini della corretta applicazione delle norme.

Per questi motivi, al fine di assicurare a livello comunitario una transizione fluida e coordinata al nuovo sistema, la Commissione ha effettuato consultazioni strette e approfondite con il settore imprenditoriale e con gli Stati membri, a seguito delle quali essa presenta ora una proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA per quanto riguarda alcuni aspetti pratici inerenti all'adozione del pacchetto IVA.

La presente proposta, tuttavia, non poteva contenere solo disposizioni di applicazione relative al pacchetto IVA. È infatti necessario procedere alla rifusione del regolamento 1777/2005 per allinearne la struttura alla nuova struttura della direttiva IVA, rivista nel 2006. Occorre inoltre integrare nella direttiva gli orientamenti adottati dal comitato IVA su altri argomenti a partire dal 2005.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Per individuare i settori nei quali le disposizioni di applicazione sono opportune gli Stati membri sono stati ampiamente consultati nel corso di riunioni di gruppi di lavoro, seminari FISCALIS e riunioni del comitato IVA. Si sono svolti anche scambi di vedute con il settore economico.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Il regolamento è finalizzato a chiarire e a dare certezza giuridica ad alcune pratiche esistenti. Le misure interessate sono di natura puramente tecnica e non è necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta.

Anche se il recepimento del diritto comunitario spetta agli Stati membri, è essenziale che le disposizioni e le relative modifiche siano recepite nelle legislazioni nazionali in modo coordinato per evitare che l'adozione da parte degli Stati membri di norme di applicazione divergenti possa comportare doppia imposizione o non imposizione.

Per i motivi precitati solo l'azione comunitaria può garantire la parità di trattamento delle imprese e dei cittadini nell'Unione europea. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

È necessario procedere alla rifusione del regolamento 1777/2005 per adattarlo alla direttiva IVA, che a sua volta è la rifusione della sesta direttiva IVA su cui il regolamento era basato.

Le nuove disposizioni sono basate su altri orientamenti adottati dal comitato IVA, alcuni dei quali riguardano in particolare la direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Queste misure sono necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Rifusione

La proposta prevede la rifusione.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Illustrazione dettagliata della proposta

Una parte dell'esercizio consiste nella codificazione di elementi contemplati dal regolamento 1777/2005, che era stato adottato in virtù della sesta direttiva IVA. Una semplice codificazione non era tuttavia sufficiente per adeguare la struttura del regolamento e allinearla a quella della direttiva IVA (che è a sua volta la rifusione della sesta direttiva IVA). È pertanto necessario procedere a una rifusione. Le modifiche in questione sono ovvie e non richiedono spiegazioni dettagliate. Gli adattamenti apportati appaiono nel testo sottolineati o barrati.

La presente proposta comprende peraltro nuove misure basate sugli orientamenti adottati dal comitato IVA in merito a diverse questioni prima del 2005, anno di adozione del regolamento 1777/2005, e successivamente. Queste nuove misure sono di tre tipi:

- tipo 1: orientamenti adottati prima del 2005 e riguardanti diversi aspetti della direttiva IVA che non sono stati inclusi nel primo esercizio;
- tipo 2: orientamenti adottati a partire dal 2005 e riguardanti diversi aspetti della direttiva IVA che devono ancora essere trasformati in disposizioni di applicazione;
- tipo 3: orientamenti adottati recentemente e correlati alle modifiche introdotte dal pacchetto IVA.

Solo questi nuovi elementi saranno brevemente illustrati di seguito.

Orientamenti di tipo 1

Si tratta degli orientamenti esaminati nell'ambito delle discussioni dell'esercizio precedente, ma che per vari motivi non sono stati inclusi nel regolamento 1777/2005. Ulteriori discussioni

in seno al gruppo di lavoro n. 1 hanno portato alla conclusione che era opportuno inserire questi orientamenti negli esercizi successivi.

L'articolo 2 riguarda l'acquisto di un mezzo di trasporto nuovo a seguito di un trasloco e la reintroduzione, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, di un mezzo di trasporto nuovo originariamente ceduto nell'ambito dell'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

L'articolo 46 conferma che gli alloggi per vacanze di cui all'allegato III, punto 12, della direttiva IVA comprendono il noleggio di roulotte, tende e case mobili ("mobile homes").

L'articolo 49 chiarisce che l'esenzione per le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni, quando il valore del servizio è compreso nella base imponibile, si applica anche ai servizi connessi all'importazione di beni mobili all'atto del cambiamento di residenza.

L'articolo 54 specifica che, se il beneficiario è stabilito al di fuori dello Stato membro in cui ha luogo la prestazione, il certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise di cui all'allegato II deve essere utilizzato come prova che il beneficiario ha diritto all'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva IVA. Il certificato deve essere conservato dall'acquirente o dal destinatario nei suoi registri contabili o, qualora l'esenzione sia concessa tramite rimborso, deve essere allegato alla richiesta di rimborso.

Orientamenti di tipo 2

Si tratta degli orientamenti sui quali è stato raggiunto un accordo unanime in sede di comitato IVA dall'esercizio precedente e che meritano di essere inclusi nell'esercizio presente.

Gli articoli 7 e 12 precisano il regime da applicare al trattamento di fotografie digitali e alla stampa di pubblicazioni su carta, in particolare le condizioni in cui tali operazioni devono essere considerate, rispettivamente, una cessione di beni o una prestazione di servizi.

L'articolo 52 stabilisce che l'esenzione per diplomatici, organizzazioni internazionali, forze NATO e simili ai sensi dell'articolo 151 della direttiva IVA si applica ai servizi elettronici anche qualora questi siano forniti da persone a cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.

L'articolo 53 definisce le caratteristiche che consentono a un'organizzazione costituita come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) di essere considerata un'organizzazione internazionale e di beneficiare pertanto dell'esenzione di cui all'articolo 143, lettera g), e all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva IVA, purché sia riconosciuta come tale dallo Stato membro ospitante.

Orientamenti di tipo 3

Si tratta degli orientamenti che risultano dalle modifiche apportate al pacchetto IVA. Essi sono stati oggetto di un'adozione unanime o quasi unanime in sede di comitato IVA.

Gli articoli 3, 4 e 5 chiariscono elementi pertinenti al campo di applicazione dell'IVA, in particolare le prestazioni di servizi a persone stabilite al di fuori della Comunità e le prestazioni di servizi a persone che hanno diritto alla non imposizione dei loro acquisti intracomunitari di beni.

L'articolo 8 contiene una definizione dei servizi di ristorazione e di catering, mentre l'articolo 9 stabilisce chiaramente che se la fornitura di cibi e/o bevande è effettuata da un soggetto passivo e la fornitura dei servizi di sostegno che ne consentono il consumo immediato è effettuata da un altro soggetto passivo, ciascuna fornitura deve essere valutata singolarmente.

È necessario definire alcuni concetti per facilitare la corretta applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni introdotte dal pacchetto IVA. Questi concetti riguardano in particolare la determinazione della sede dell'attività economica (articolo 14); la nozione di stabile organizzazione (articolo 15); il domicilio (articolo 16) e la residenza abituale (articolo 17). Si stabilisce inoltre che una società di comodo o di facciata deve soddisfare determinati requisiti per essere considerata sede di un'attività economica.

Gli articoli 19 e 38 precisano che è il mezzo utilizzato per il trasporto di passeggeri che determina la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, e non i passeggeri che viaggiano nel mezzo di trasporto.

L'articolo 21 chiarisce che, ove lo status del destinatario sia fondamentale per stabilire il luogo della prestazione di un servizio, tale status è determinato unicamente in conformità alle condizioni di cui al titolo III della direttiva IVA. Pertanto non si può tener conto a tale riguardo di eventuali regimi speciali a cui il destinatario sia soggetto, come ad esempio quello per le piccole imprese. Il prestatore deve inoltre verificare le informazioni fornite dal destinatario in merito alla sua soggettività passiva.

L'articolo 22 conferma che un ente non soggetto passivo già identificato ai fini dell'IVA in quanto i suoi acquisti intracomunitari sono soggetti all'IVA è considerato un soggetto passivo.

L'articolo 23 stabilisce che un soggetto passivo che riceve una prestazione di servizi per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti o, più in generale, per fini estranei alla sua impresa, non è considerato un soggetto passivo in quanto non agisce in quanto tale. Per accertare l'utilizzo che il destinatario farà del servizio il prestatore tiene conto della natura del servizio e, in caso di dubbio, può chiedere al destinatario di redigere una dichiarazione in merito.

L'articolo 24 precisa che solo le circostanze esistenti al momento della prestazione sono pertinenti per valutare il fine a cui ciascun servizio sarà destinato e che eventuali cambiamenti successivi sono irrilevanti.

L'articolo 25 stabilisce che ove un servizio unico sia destinato ad un uso misto, personale e dell'impresa, di un soggetto passivo, il servizio nel suo complesso è considerato una prestazione a favore del soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Gli articoli da 26 a 30 chiariscono l'aspetto della sede del destinatario, che è particolarmente importante nelle nuove norme sul luogo delle prestazioni di servizi.

L'articolo 35 precisa che i servizi resi da intermediari, diversi da quelli prestati dai periti e dagli agenti immobiliari in relazione a beni immobili, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva IVA se resi a un soggetto passivo e dell'articolo 46 se resi a una persona che non è soggetto passivo.

Le norme sul luogo delle prestazioni di servizi stabiliscono che “la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” è la parte di trasporto compresa tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo nella Comunità, in cui il luogo di partenza corrisponde al primo punto di imbarco di passeggeri nella Comunità e il luogo di arrivo all’ultimo punto di sbarco nella Comunità. Poiché tali luoghi di imbarco e di sbarco possono trovarsi ad una certa distanza l’uno dall’altro nel territorio di uno Stato membro, è possibile che una “parte di un trasporto di passeggeri” non sia “effettuata all’interno della Comunità”, ma si svolga ugualmente sul territorio di uno Stato membro. Gli articoli 39 e 40 precisano il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno in questi casi.

L’articolo 41 definisce un mezzo di trasporto ai sensi degli articoli 56 e 59 della direttiva IVA; l’articolo 42 stabilisce come considerare i contratti di noleggio di un mezzo di trasporto, in particolare quando due contratti si susseguono; l’articolo 43 precisa che cosa si deve intendere per luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

L’articolo 56 chiarisce il concetto di partecipazione di una stabile organizzazione a una prestazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 192 *bis*, lettera b), della direttiva IVA, mentre l’articolo 57 precisa che se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro in cui è debitore dell’IVA, l’articolo 192 *bis* della direttiva IVA non si applica a prescindere dalla partecipazione di tale sede alla prestazione.

L’articolo 58 stabilisce che se un prestatore soddisfa le condizioni di cui agli articoli 21 e 23, il destinatario può essere ritenuto responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA a norma dell’articolo 205 della direttiva IVA.

↓ 1777/2005

2009/0177 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante disposizioni di applicazione della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(Rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la ~~sesta~~ direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE del Consiglio, del ~~17 maggio 1977~~28 novembre 2006, ~~in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari~~ relativa al ~~S~~sistema comune di imposta sul valore aggiunto: ~~base imponibile uniforme~~⁵ (di seguito «direttiva ~~77/388/CEE~~»⁶), in particolare l'articolo ~~29 bis~~397,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) Al regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁷, devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

⁵ ~~GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).~~

⁶ ~~GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.~~

⁷ ~~GU L 288 del 29.10.2005, pag. 1.~~

↓ 1777/2005 (adattato)	considerando 1
---------------------------	----------------

~~(1)~~(2) La direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto ☒ (IVA) ☒ che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L'adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE dovrebbe garantire un'applicazione del sistema ~~di imposta sul valore aggiunto~~ ☒ dell'IVA ☒ più conforme all'obiettivo del mercato interno qualora si verificassero, o rischiano di verificarsi, divergenze nell'applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di ~~detto~~ ☒ tale ☒ mercato ☒ interno ☒. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

↓ nuovo

(3) Occorre tener conto nel presente regolamento delle modifiche risultanti dall'adozione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi⁸.

↓ 1777/2005 (adattato)	considerando 2
---------------------------	----------------

~~(2)~~(4) Per realizzare lo scopo fondamentale di garantire l'applicazione uniforme dell'attuale sistema ~~di imposta sul valore aggiunto~~ ☒ dell'IVA ☒ è necessario stabilire disposizioni di applicazione della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo di cessione o prestazione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, ~~terzo comma~~ ☒ paragrafo 4 ☒, del trattato ☒ sull'Unione europea ☒. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l'uniformità dell'applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.

↓ 1777/2005 (adattato)	considerando 3
---------------------------	----------------

~~(3)~~(5) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono ~~peraltro~~ trasponibili ad altri casi e vanno ☒ pertanto ☒ applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.

⁸ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

↓ nuovo

- (6) Occorre chiarire che, se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotta nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall'IVA, l'acquisto di tale mezzo di trasporto nuovo non costituisce un'operazione imponibile.
- (7) Si devono precisare i casi in cui la prestazione di servizi a una sede, situata al di fuori della Comunità, di un soggetto passivo che agisce in quanto tale o di una persona che non è soggetto passivo non rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
- (8) L'attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro e per la quale l'IVA è dovuta solo dal destinatario, non deve influire sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni.
-

↓ 1777/2005 considerando 4
(adattato)
⇒ nuovo

- ~~(4)~~(9) L'ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE), costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio ~~☒~~, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ~~☒~~⁹. È opportuno, pertanto, ~~stabilire~~ ~~☒~~ chiarire ~~☒~~ che ~~anche tali~~ ~~☒~~ i ~~☒~~ GEIE ~~sia~~ sono soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso ~~⇒~~, anche se tali cessioni o prestazioni sono a favore di loro membri ~~⇐~~.
-

↓ nuovo

- (10) Occorre specificare la natura di alcune operazioni ai fini di una maggiore certezza del diritto. In particolare, considerata la natura sempre più tecnica del trattamento di fotografie digitali e della stampa di pubblicazioni su carta, è necessario precisare le condizioni in cui tali operazioni sono da considerare una cessione di beni o una prestazione di servizi. Occorre inoltre definire chiaramente i servizi di ristorazione e di catering, la distinzione fra i due e il trattamento appropriato di tali servizi.

⁹ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

↓ 1777/2005 considerando 8
(adattato)

~~(8)(11)~~ Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, taluni servizi di intermediazione, la locazione di mezzi di trasporto e taluni servizi elettronici implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. ☒ A fini di chiarezza è opportuno enumerare ☒ L'enumerazione dei servizi ☒ considerati ☒ elettronici o altri ☒ senza che tale elenco sia ☒ ~~non è~~ esaustivo né definitivo~~ao~~.

↓ 1777/2005 considerando 6

~~(6)(12)~~ È opportuno, da un lato, stabilire che un'operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi e, dall'altro, stabilire al riguardo il luogo di prestazione.

↓ 1777/2005 considerando 5

~~(5)(13)~~ La vendita di un'opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l'opzione si riferisce.

↓ nuovo

(14) Per garantire l'applicazione effettiva delle norme relative al luogo di svolgimento delle operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, la stabile organizzazione, il domicilio e la residenza abituale.

↓ 1777/2005 considerando 18

(185) È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni una volta che il prestatore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro.

↓ nuovo

(16) Occorre precisare che è il tragitto del mezzo di trasporto, e non quello dei passeggeri al suo interno, a determinare la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità.

↓ 1777/2005 (adattato)	considerando 17
---------------------------	-----------------

- (17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di tassare l'acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento ~~d'imposta sul valore aggiunto~~ ☒ dell'IVA ☒ dell'operazione negli altri Stati membri.

↓ nuovo

- (18) Dal momento che la corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende in larga misura dallo status del destinatario, che deve essere basato unicamente sulle norme che definiscono un soggetto passivo, e dalla qualità in cui il destinatario agisce, è necessario stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.
- (19) Occorre che la determinazione della qualità del destinatario sia basata sul modo in cui verranno utilizzati i servizi prestati a tale destinatario al momento della prestazione. I servizi destinati all'uso personale del destinatario o a quello dei suoi dipendenti o, più in generale, a fini estranei alla sua impresa non devono essere considerati ricevuti dal destinatario nella sua qualità di soggetto passivo.
- (20) È necessario garantire che un servizio unico ricevuto per fini professionali, ma anche utilizzato a fini privati, sia tassato in un luogo solo.
- (21) Se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, occorre individuare il luogo in cui i servizi sono ricevuti. In tal caso è necessario tener conto delle circostanze in cui ha luogo la prestazione.

↓ 1777/2005 (adattato)	considerando 8
---------------------------	----------------

- ~~(8)(22)~~ Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell'~~imposta sul valore aggiunto~~ ☒ IVA ☒, taluni servizi di intermediazione, ☒ e ☒ ~~la locazione~~ ☒ il noleggio ☒ di mezzi di trasporto ~~e taluni servizi elettronici~~ implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. ~~L'enumerazione dei servizi elettronici o altri non è esaustiva né definitiva.~~

↓ 1777/2005 considerando 7 (adattato)
--

~~(7)~~(23) Quando varie prestazioni effettuate nell'ambito dell'organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, occorre anche determinare le disposizioni applicabili riguardo al luogo di prestazione.

↓ nuovo

(24) È necessario precisare il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati durante una parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità nonché ai servizi di ristorazione e di catering prestati al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro.

(25) Considerato che le norme specifiche applicabili al noleggio dei mezzi di trasporto dipendono dalla durata del possesso o dell'uso di tali mezzi, è necessario non solo stabilire quali veicoli vanno considerati "mezzi di trasporto", ma anche precisare il trattamento da riservare a tali servizi quando più contratti si susseguono. Occorre inoltre determinare il luogo in cui un mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

↓ 1777/2005 considerando 9 (adattato)
--

~~(9)~~(26) In talune circostanze specifiche la commissione per l'uso di una carta di credito o di debito pagata in relazione a un'operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di quest'ultima ☒ tale operazione ☒.

↓ nuovo

(27) È necessario specificare che gli alloggi per vacanze che possono essere assoggettati a un'aliquota ridotta comprendono tende, roulotte e case mobili ("mobile homes") date in affitto da campeggi.

↓ 1777/2005 considerando 10

~~(10)~~(28) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.

↓ 1777/2005 considerando 11

~~(11)~~(29) I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.

↓ nuovo

(30) È opportuno che l'esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all'importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprenda i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza.

↓ 1777/2005 considerando 12

~~(12)~~(31) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall'acquirente e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni per le operazioni all'esportazione.

↓ 1777/2005 considerando 13

~~(13)~~(32) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all'esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.

↓ nuovo

(33) Occorre che l'esenzione concessa per alcune operazioni assimilate alle esportazioni sia applicata anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.

(34) È necessario che gli organismi istituiti a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)¹⁰, siano considerati organismi internazionali ai fini dell'esenzione IVA solo se rispettano determinate condizioni. Occorre stabilire le caratteristiche che consentono a tali organismi di beneficiare dell'esenzione.

(35) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari o a favore di organismi internazionali riconosciuti o di alcune

¹⁰ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

forze armate sono esenti dall'IVA a determinati limiti e condizioni. Affinché un soggetto passivo che effettua tale cessione o prestazione da un altro Stato membro possa accertare che i limiti e le condizioni per l'esenzione sono rispettati, occorre stabilire un certificato comune.

↓ 1777/2005 considerando 14

~~(14)~~(36) Ai fini dell'esercizio del diritto a deduzione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.

↓ nuovo

(37) È opportuno che un fornitore di beni o un prestatore di servizi che ha stabilito la propria attività economica nel territorio dello Stato membro dove l'imposta è dovuta o che dispone in detto Stato di una stabile organizzazione le cui risorse umane o tecniche sono utilizzate per realizzare la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuate in tale Stato membro resti debitore dell'imposta.

(38) Occorre precisare che, se un prestatore di servizi soddisfa determinate condizioni, gli Stati membri possono esigere il pagamento dell'IVA dal destinatario sulla base di disposizioni vigenti.

↓ 1777/2005 considerando 15

~~(15)~~(39) Occorre precisare i pesi per l'oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell'oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d'oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

↓ 1777/2005 considerando 16

~~(16)~~(40) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi elettronici a soggetti non passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero in particolare essere enunciate inequivocabilmente.

↓ nuovo

(41) Dato che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che

abroga la direttiva 92/12/CEE¹¹ a decorrere dal 1° aprile 2010, è opportuno che talune disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.

(42) Alcune modifiche risultano dall'adozione della direttiva 2008/8/CE. Poiché tali modifiche riguardano l'imposizione del noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto a decorrere dal 1° gennaio 2013, occorre che le disposizioni corrispondenti del presente regolamento si applichino dalla stessa data,

↓ 1777/2005
⇒ nuovo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni di applicazione ~~degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE e del relativo allegato I~~ ⇒ dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE ⇐.

↓ nuovo

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 2

Le operazioni seguenti non costituiscono acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE:

a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all'atto del cambiamento di residenza purché l'esenzione prevista

¹¹ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;

- b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in virtù dell'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

1. Se il luogo delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE è situato al di fuori della Comunità, l'operazione non è soggetta ad IVA.

2. Per dimostrare che la prestazione non è soggetta ad IVA il prestatore ottiene dal destinatario prove sufficienti attestanti che il destinatario è un soggetto passivo che agisce in quanto tale e che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) la sede dell'attività economica del destinatario è stabilita al di fuori della Comunità;
- b) la stabile organizzazione beneficiaria del servizio è situata al di fuori della Comunità;
- c) in assenza di tale sede o di tale organizzazione, il domicilio o la residenza abituale del destinatario sono al di fuori della Comunità.

3. Le prove di cui al paragrafo 2 comprendono il numero IVA, o un numero analogo utilizzato per identificare l'attività economica, attribuito dal paese di stabilimento o altri elementi giustificativi sufficienti.

Articolo 4

1. Se il luogo delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE è situato al di fuori della Comunità, l'operazione non è soggetta ad IVA.

2. Per dimostrare che la prestazione non è soggetta ad IVA il prestatore ottiene dal destinatario prove sufficienti attestanti che il destinatario è stabilito o ha il domicilio o la residenza abituale al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Ogni soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, in conformità all'articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto anche se, a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell'IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

↓ 1777/2005 (adattato)

CAPO ~~IIII~~

SOGGETTI PASSIVI ~~E OPERAZIONI IMPONIBILI~~

↓ 1777/2005

SEZIONE 1

(~~ARTICOLO 4~~TITOLO III DELLA DIRETTIVA ~~77/388/CEE~~2006/112/CE)

Articolo ~~26~~

Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo ~~49~~, paragrafo 1, della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE.

↓ nuovo

CAPO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

CESSIONI DI BENI

(ARTICOLI DA 14 A 19 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 7

1. Le operazioni seguenti sono considerate “cessione di beni” ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/112/CE:

- a) il trattamento di fotografie digitali, qualora le fotografie stampate siano fornite all'acquirente;
- b) la stampa di pubblicazioni su carta qualora il fornitore fornisca all'acquirente anche i materiali.
-

↓ 1777/2005 (adattato)

SEZIONE 2

⊠ PRESTAZIONI DI SERVIZI ⊠

~~(ARTICOLO 6)~~ ARTICOLI DA 24 A 29 DELLA DIRETTIVA
77/388/CEE 2006/112/CE)

↓ nuovo

Articolo 8

1. I servizi di ristorazione e di catering di cui alla direttiva 2006/112/CE consistono nella fornitura di cibi preparati o non preparati o di bevande o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti da permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono ampiamente. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi preparati o non preparati o di bevande o di entrambi, con o senza trasporto, non accompagnata da altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Se la fornitura di cibi o bevande o di entrambi è effettuata da un soggetto passivo e la fornitura dei servizi di supporto che ne consentono il consumo immediato è effettuata per lo stesso destinatario da un soggetto passivo diverso, ciascuna fornitura è esaminata singolarmente, purché non esistano prove di abuso di diritto.

Articolo ~~4~~10

1. I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui ~~all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all'allegato I~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire.

2. In particolare, sono disciplinati dal paragrafo 1 i servizi seguenti, ~~se forniti attraverso Internet o una rete elettronica~~:

- a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;
- e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
- f) i servizi elencati nell'allegato I.

↓ 1777/2005 (adattato)

~~Articolo 12~~

3. In particolare, ~~le~~ ~~☒~~ i ~~☒~~ seguenti ~~operazioni~~ ~~☒~~ beni e servizi ~~☒~~ non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'~~articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE~~paragrafo 1:

1.(a) i servizi di radiodiffusione e di televisione ~~ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;~~

2.(b) i servizi di telecomunicazione ~~ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;~~

3. ~~la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti:~~

↓ 1777/2005

(a)(c) i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

(b)(d) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;

(e)(e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

↓ 1777/2005

(d)(f) i CD e le audiocassette;

(e)(g) le video cassette e i DVD;

↓ 1777/2005

(f)(h) i giochi su CD-ROM;

(g)(i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

(h)(j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

(i)(k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

(j)(l) i servizi di conservazione dei dati off line;

- ~~(k)~~(m) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;
- ~~(l)~~(n) i servizi di helpdesk telefonico;
- ~~(m)~~(o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- ~~(n)~~(p) i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- ~~(o)~~(q) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
- ~~(p)~~(r) l'accesso a Internet e al World Wide Web;
- ~~(q)~~(s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Articolo 11

Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

↓ nuovo

Articolo 12

I lavori relativi a beni mobili materiali consistenti nella stampa di pubblicazioni su carta utilizzando i materiali forniti al prestatore dal destinatario sono una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

↓ 1777/2005

Articolo ~~3~~13

~~1~~ La vendita di un'opzione relativa all'ambito d'applicazione dell'articolo ~~13~~, parte B, lettera d), punto 5135, paragrafo 1, della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo ~~6~~24, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

↓ 1777/2005

~~2. Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.~~

CAPO III

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

↓ nuovo

SEZIONE 1

CONCETTI

Articolo 14

1. Il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Esso può essere diverso dal luogo a partire dal quale il soggetto passivo svolge le proprie attività.

2. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un'attività economica si tiene conto dei fattori seguenti:

- a) la sede legale dell'impresa;
- b) il luogo dell'amministrazione centrale dell'impresa;
- c) il luogo in cui si riunisce la direzione dell'impresa;
- d) il luogo in cui si decide la politica generale.

3. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un'attività economica si può tener conto dei fattori seguenti:

- a) il luogo di residenza dei dirigenti dell'impresa;
- b) il luogo di riunione delle assemblee generali;
- c) il luogo in cui sono tenuti i documenti amministrativi e contabili;

- d) il luogo in cui l'impresa possiede i principali conti bancari;
- e) altri fattori, se pertinenti.

4. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, salvo qualora soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 15

1. Per “stabile organizzazione” ai sensi degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE si intende un'organizzazione di dimensioni minime permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da consentirle di:

- a) ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi nel caso dei servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE;
- b) fornire i servizi oggetto della sua attività nel caso dei servizi di cui all'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 16

Per “domicilio” ai sensi della direttiva 2006/112/CE si intende l'indirizzo di una persona fisica, soggetto passivo o no, iscritta nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, in mancanza di un tale registro, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che l'indirizzo indicato non corrisponda alla realtà.

Articolo 17

Per “residenza abituale” ai sensi della direttiva 2006/112/CE si intende il luogo in cui, al momento della prestazione del servizio, la persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali che presentino stretti legami tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive. Ove tali interessi siano presenti in più paesi, o qualora non sussistano interessi professionali, gli interessi personali determinano il luogo della residenza abituale.

SEZIONE 12

☒ LUOGO DELLE CESSIONI DI BENI ☒

~~(ARTICOLO 6)~~ ARTICOLI DA 31 A 39 DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE/2006/112/CE)

Articolo 2218

Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell'articolo ~~28 ter, parte B, paragrafo 2,34~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE è superato, l'articolo ~~28 ter, parte B,33~~ di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l'anno civile in corso sia superato, a condizione che ~~il cedente~~ ☒ siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti ☒:

- a) ☒ il cedente ☒ non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo ~~28 ter, parte B, paragrafo 3,34, paragrafo 4~~, della suddetta direttiva; e
- b) ☒ il valore delle sue cessioni di beni ☒ non abbia superato il massimale nel corso dell'anno civile precedente.

L'articolo ~~28 ter, parte B,33~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

- a) la cessione ☒ di beni ☒ che ha determinato per l'anno civile in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;
- b) tutte le successive cessioni ☒ di beni ☒ effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;
- c) le cessioni ☒ di beni ☒ effettuate in tale Stato membro nell'anno civile successivo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cui alla lettera a).

Articolo 19

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto.

↓ 1777/2005 (adattato)

CAPO VII SEZIONE 3

**~~DISPOSIZIONI TRANSITORIE~~ ☒ LUOGO DEGLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI ☒**

↓ 1777/2005

**(ARTICOLI ~~28 BIS E 28 TER~~ 40, 41 E 42 DELLA DIRETTIVA
~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE)**

Articolo ~~20~~ 21

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo ~~28 bis~~ 20 della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE esercita la propria facoltà impositiva indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

↓ 1777/2005 (adattato)

L'eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell'~~imposta~~ ☒ IVA ☒ da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato ☒ membro ☒ conformemente alle sue disposizioni nazionali.

SEZIONE 24

⊗ LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ⊗

~~(ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)~~ ARTICOLI DA 43 A 59 DELLA DIRETTIVA
77/388/CEE 2006/112/CE)

↓ nuovo

SOTTOSEZIONE 1

STATUS DEL DESTINATARIO

Articolo 21

1. Se il luogo delle prestazioni di servizi dipende dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base del titolo III della direttiva 2006/112/CE.

2. Si considera che il prestatore abbia agito in buona fede nel determinare che il destinatario stabilito nella Comunità sia un soggetto passivo se ha soddisfatto tutti i requisiti seguenti:

- a) ha accertato che il destinatario è un soggetto passivo tramite il numero di identificazione IVA comunicatogli dal destinatario stesso o mediante qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo identificata ai fini dell'IVA;
- b) ha ottenuto conferma della validità di detto numero di identificazione IVA o di altra prova fornita dal destinatario;
- c) ha effettuato una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le procedure di sicurezza esistenti.

3. Si considera che il prestatore abbia agito in buona fede nel determinare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità sia un soggetto passivo se ha ottenuto un certificato, ove esista già, rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio¹² o che ha rispettato tutti o alcuni dei requisiti seguenti:

- a) dispone del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese;

¹² GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

- b) dispone di estratti stampati provenienti dal sito internet delle autorità fiscali competenti per il destinatario che ne confermano lo status di soggetto passivo;
- c) è in possesso dell'ordinativo del destinatario recante il suo indirizzo commerciale e il numero di registrazione commerciale;
- d) dispone di prove provenienti dal sito internet del destinatario attestanti che questi svolge un'attività economica.

Articolo 22

Una persona giuridica non soggetto passivo che è identificata ai fini dell'IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari sono soggetti ad IVA è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.

SOTTOSEZIONE 2

QUALITÀ DEL DESTINATARIO

Articolo 23

Si considera che un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo che riceve servizi destinati al suo uso personale o a quello dei suoi dipendenti o, più in generale, a scopi estranei alla sua impresa non agisca in qualità di soggetto passivo ai fini dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE. Tale soggetto è considerato un soggetto non passivo ai fini dell'applicazione delle norme sul luogo delle prestazioni di servizi.

Quando il prestatore valuta se il destinatario agisce in qualità di soggetto passivo, tiene conto della natura dei servizi prestati. Se la natura dei servizi è tale da rendere impossibile stabilire con certezza se sono destinati a fini professionali, il prestatore può essere tenuto ad ottenere una dichiarazione redatta dal destinatario sull'utilizzo previsto del servizio fornito.

Articolo 24

L'esame della destinazione di ciascun servizio, necessario per determinarne il luogo della prestazione, tiene conto unicamente delle circostanze esistenti al momento della prestazione. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non esistano prove di abuso di diritto.

Articolo 25

Ove un servizio unico sia destinato all'uso professionale e personale del destinatario, la prestazione di detto servizio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

SOTTOSEZIONE 3

LUOGO DI STABILIMENTO DEL DESTINATARIO

Articolo 26

Quando, in conformità all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, una prestazione di servizi è imponibile nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza.

Le informazioni possono consistere nel numero di identificazione IVA comunicato dal destinatario.

Articolo 27

1. Quando, in conformità all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, una prestazione di servizi è imponibile nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza mediante le procedure di sicurezza esistenti.

2. Quando, in conformità agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, una prestazione di servizi è imponibile nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza mediante le procedure di sicurezza esistenti.

Articolo 28

1. Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di una persona giuridica non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo è stabilito o ha il suo domicilio o la sua residenza abituale in più di un paese, tali servizi sono imponibili nel luogo il cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, qualora i servizi siano forniti a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essi sono imponibili in tale luogo.

2. A meno che non esistano prove di abuso di diritto, spetta al soggetto passivo che riceve i servizi determinare il luogo della prestazione di servizi di cui al paragrafo 1.

3. Nell'accertare se i servizi sono effettivamente prestati a una stabile organizzazione il soggetto passivo riserva particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) se il contratto o l'ordinativo identificano la stabile organizzazione quale destinataria dei servizi;
- b) se la stabile organizzazione è l'entità che paga i servizi o se il costo è effettivamente sostenuto da tale entità;
- c) la natura e l'applicazione dei servizi ove questi elementi consentano di identificare la o le stabili organizzazioni specifiche che ne sono beneficiarie.

4. Se il numero di identificazione IVA del destinatario menzionato sulla fattura è identico a quello attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione, si considera che i servizi siano stati resi a tale stabile organizzazione, salvo prova contraria.

Articolo 29

Se i servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di un contratto che comprende più servizi utilizzati in luoghi diversi, la prestazione corrispondente è imponibile nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, se uno dei servizi contemplati da tale contratto è effettivamente destinato ad essere utilizzato da una stabile organizzazione, la prestazione corrispondente è imponibile nel luogo in cui è situata tale stabile organizzazione.

Articolo 30

1. Se i servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più luoghi o, in assenza di un luogo di stabilimento, ha il domicilio o la residenza abituale in più luoghi, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che garantisce al meglio l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

2. Se i servizi di cui agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più luoghi o, in assenza di un luogo di stabilimento, ha il domicilio o la residenza abituale in più luoghi, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che garantisce al meglio l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

SOTTOSEZIONE 4

PRESTAZIONI DI SERVIZI DISCIPLINATE DALLE NORME GENERALI

↓ 1777/2005

Articolo ~~7~~31

Qualora un organismo ~~stabilito in un paese terzo~~ effettui la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi ~~stabiliti nella Comunità~~, tale operazione rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo ~~9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, 44~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE.

Articolo ~~8~~32

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo della direttiva ~~79/1072/CEE~~2008/9/CE del Consiglio¹³ rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo ~~9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, 44~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE.

Articolo ~~4~~33

↓ 1777/2005 (adattato)
⇒ nuovo

Qualora costituiscano un servizio unico, ☒ le prestazioni d ☒ i servizi ~~forniti~~ ☒ effettuate ☒ nel quadro dell'organizzazione di un funerale rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo ~~9, paragrafo 1, 44~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE ⇒ se rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a una persona giuridica non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo, e dell'articolo 45 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo ⇐.

Articolo ~~6~~34

~~I servizi~~ ☒ Le prestazioni ☒ di servizi di traduzione di testi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo ~~9, paragrafo 2, lettera e), 44~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE ⇒ se rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a una persona giuridica non

¹³ ~~Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).~~

soggetto passivo assimilata a soggetto passivo, e dell'articolo 45 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo ⇐.

⇓ nuovo

SOTTOSEZIONE 5

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA UN INTERMEDIARIO

Articolo 35

Le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi diverse dalle prestazioni di servizi di agenti immobiliari e di periti relative a un bene immobile:

- a) rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se rese a un soggetto passivo;
 - b) rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.
-

⇓ 1777/2005 (adattato)

Articolo ~~9~~36

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all'articolo ~~9, paragrafo 2, lettera c), settimo trattino, 46~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi effettuate sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario della prestazione intermediata sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore della prestazione intermediata.

SOTTOSEZIONE 6

☒ PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E AFFINI, SERVIZI ACCESSORI AI TRASPORTI, PERIZIE E LAVORI RELATIVI A BENI IMMOBILI ☒

Articolo ~~5~~37

Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi ~~di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento~~ ☒ resi a un soggetto non passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo

delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario ☒ è stabilito a norma dell'articolo ~~9, paragrafo 2, lettera e), o dell'articolo 28 ter, parte F, 54~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE.

↓ nuovo

SOTTOSEZIONE 7

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DI CATERING, ANCHE FORNITE A BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO

Articolo 38

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto.

Articolo 39

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE.

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa direttiva.

Articolo 40

Il luogo della prestazione di un servizio unico di ristorazione o di catering effettuato parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte, ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato all'inizio della prestazione.

SOTTOSEZIONE 8

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

Articolo 41

1. I “mezzi di trasporto” di cui all'articolo 56 e all'articolo 59, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all'altro, che possono essere tirati,

trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli:

- a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte, a meno che siano fissate al suolo;
- b) rimorchi e semirimorchi;
- c) vagoni ferroviari;
- d) navi;
- e) aeromobili;
- f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
- g) trattori e altri veicoli agricoli;
- h) veicoli militari, diversi da quelli destinati al combattimento, e veicoli di sorveglianza o di protezione civile;
- i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai container.

Articolo 42

1. La durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto noleggiato di cui all'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE è determinata sulla base dell'accordo contrattuale concluso fra le parti, compreso un tacito accordo. Il contratto costituisce una presunzione che può tuttavia essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto.

Un superamento del periodo di noleggio fissato nel contratto dovuto a circostanze chiaramente definite che sfuggono al controllo delle parti non incide sulla durata stabilita del possesso o dell'uso del mezzo di trasporto.

2. Se il noleggio di un mezzo di trasporto è coperto da due o più contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti oppure se l'intervallo fra i contratti è di non più di due giorni, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell'ambito di un contratto tiene conto del possesso o dell'uso di tale mezzo di trasporto previsti da contratti precedenti.

Purché non esista abuso di diritto, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto nell'ambito di un contratto non tiene conto dell'eventuale possesso o uso di detto mezzo di trasporto previsti da contratti successivi.

3. Se il mezzo di trasporto oggetto dei contratti di noleggio non è lo stesso, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell'ambito di ciascun contratto è determinata separatamente, purché non esistano prove di abuso di diritto.

Articolo ~~43~~

Se il noleggio di un mezzo di trasporto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario è il luogo in cui il mezzo di trasporto si trova quando il destinatario ne prende fisicamente possesso.

↓ 1777/2005 (adattato)

SOTTOSEZIONE 9

☒ PRESTAZIONI DI SERVIZI A PERSONE CHE NON SONO SOGGETTI PASSIVI FUORI DELLA COMUNITÀ ☒

Articolo ~~644~~

☒ Le prestazioni di ☒ I servizi di traduzione di testi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), 59, lettera c), della direttiva 77/388/CEE 2006/112/CE.

~~Articolo 10~~

~~Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino, della direttiva 77/388/CEE i rimorchi e i semirimorchi nonché i vagoni ferroviari sono mezzi di trasporto.~~

↓ 1777/2005

CAPO ~~IV~~ VI

BASE IMPONIBILE

(ARTICOLO ~~11~~ TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE 2006/112/CE)

Articolo ~~13~~ 45

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma dell'articolo 11 degli articoli da 73 a 80 della direttiva 77/388/CEE 2006/112/CE.

↓ nuovo

CAPO VII

ALIQUOTE

Articolo 46

La fornitura di “alloggi per vacanze” di cui all’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, roulotte fissate al suolo e case mobili (“mobile homes”) da parte di campeggi.

↓ 1777/2005

CAPO ~~VIII~~

ESENZIONI

SEZIONE 1

↓ 1777/2005 (adattato)

⊗ ESENZIONI A FAVORE DI ALCUNE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO ⊗

↓ 1777/2005

~~(ARTICOLO 13)~~ ARTICOLI 132, 133 E 134 DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE 2006/112/CE)

Articolo ~~44~~7

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo ~~13, parte A~~, 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o

professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

SEZIONE 2

↓ 1777/2005 (adattato)

⊠ ESENZIONI A FAVORE DI ALTRE ATTIVITÀ ⊠

↓ 1777/2005

(ARTICOLI 135, 136 E 137 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo ~~1548~~

L'esenzione di cui all'articolo ~~13, parte B, lettera d), punto 4,~~ 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE non si applica ai «noble» di platino.

↓ nuovo

SEZIONE 3

ESENZIONI ALL'IMPORTAZIONE

(ARTICOLI 143, 144 E 145 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 49

L'esenzione di cui all'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l'importazione di beni mobili in occasione di un cambiamento di residenza.

↓ 1777/2005

SEZIONE 24

↓ 1777/2005 (adattato)

⊗ ESENZIONI ALL'ESPORTAZIONE ⊗

↓ 1777/2005

(~~ARTICOLO 15~~ ARTICOLI 146 E 147 DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE2006/112/CE)

Articolo ~~16~~50

I mezzi di trasporto ad uso privato di cui all'articolo ~~15, punto 2, primo comma~~, 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo ~~4, paragrafo 5~~, 13 di detta direttiva e associazioni.

Articolo ~~17~~51

↓ 1777/2005 (adattato)

Per determinare, ⊗ come condizione per l'esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, ⊗ se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell'articolo ~~15, punto 2, secondo comma, terzo trattino~~, 147, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

SEZIONE 5

ESENZIONI RELATIVE A TALUNE OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI

(ARTICOLI 151 E 152 DELLA DIRETTIVA 2006/112/EC)

Articolo 52

L'esenzione prevista all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi elettronici anche quando questi sono forniti da un soggetto passivo a cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica di cui agli articoli da 357 a 369 di tale direttiva.

Articolo 53

1. Un'organizzazione istituita come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) è considerata un'organizzazione internazionale ai fini dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) è dotata di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;
- b) è istituita a norma del diritto comunitario ed è ad esso soggetta;
- c) fra i suoi membri conta Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;
- d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.

2. L'esenzione di cui all'articolo 143, lettera g), e all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica all'ERIC qualora il consorzio sia riconosciuto come un'organizzazione internazionale dallo Stato membro ospitante.

I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell'ERIC o da un accordo di sede. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 54

1. Se il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da prova che il beneficiario ha diritto all'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti in detto allegato.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione dell'ufficio incaricato di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un'esenzione dall'obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Se l'esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l'esenzione è concessa unicamente mediante una procedura di rimborso dell'IVA, in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il certificato è invece allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato.

↓ 1777/2005

CAPO ~~VII~~ VIX

DETRAZIONI

(~~ARTICOLO 18~~ TITOLO X DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE 2006/112/CE)

Articolo ~~18~~ 55

↓ 1777/2005 (adattato)

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l'espletamento delle formalità doganali, ~~il termine~~ ☒ l'espressione ☒ «documento ☒ comprovante l'importazione ☒» figurante nell'articolo ~~18, paragrafo 1, lettera b)~~ 178, lettera e), della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta una verifica dell'esercizio del diritto a detrazione.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 56

1. Se le risorse tecniche o umane di una stabile organizzazione di cui un soggetto passivo dispone nel territorio dello Stato membro in cui è debitore di imposta sono utilizzate dallo stesso ai fini di una cessione di beni o di una prestazione di servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, che sia prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione, o se è previsto che tali risorse possano essere utilizzate successivamente dal cedente o dal prestatore senza che tale utilizzo costituisca una cessione di beni o una prestazione di servizi distinta, a prescindere dalla portata di tale utilizzo, si considera che la stabile organizzazione partecipi alla cessione di beni o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 192 *bis*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

2. Se le risorse di cui al paragrafo 1 sono utilizzate dal soggetto passivo unicamente per funzioni di sostegno amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero di debiti, si considera che esse non siano utilizzate per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

3. Se il soggetto passivo emette una fattura con il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro della stabile organizzazione, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.

Articolo 57

Un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è debitore di imposta non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE anche qualora detta sede non partecipi alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in tale Stato membro.

Articolo 58

Quando un prestatore di servizi soddisfa le condizioni di cui agli articoli 21 e 23 del presente regolamento, il destinatario può, conformemente, all'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, essere responsabile dell'assolvimento dell'IVA.

↓ 1777/2005

CAPO ~~VII~~X

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

↓ 1777/2005 (adattato)

☒ REGIME SPECIALE APPLICABILE ALL'ORO DA INVESTIMENTO ☒

↓ 1777/2005

(ARTICOLI ~~26 TER E 26 QUATER~~344 A 356 DELLA DIRETTIVA
77/388/CEE2006/112/CE)

Articolo ~~49~~59

~~1.~~ L'espressione «peso accettato dal mercato dell'oro» di cui all'articolo ~~26 ter, parte A,~~
~~primo comma, punto i),~~344, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE2006/112/CE copre
almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell'allegato ~~III~~IIII del presente regolamento.

Articolo 60

↓ 1777/2005 (adattato)

~~2.~~ Al fine di compilare l'elenco ☒ delle monete d'oro ☒ di cui all'articolo ~~26 ter, parte A,~~
~~terzo comma,~~345 della direttiva 77/388/CEE2006/112/CE, i termini «prezzo» e «valore sul
mercato libero» figuranti nel ~~primo comma, punto ii), quarto trattino, di detto punto~~l'articolo
344, paragrafo 1, punto 2, corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il
1° aprile di ogni anno. Se il 1° aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori
vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

SEZIONE 2

☒ REGIME SPECIALE PER I SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI CHE PRESTANO SERVIZI ELETTRONICI A SOGGETTI CHE NON SONO SOGGETTI PASSIVI ☒

(ARTICOLI DA 357 A 369 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo ~~2061~~

~~1.~~ Se, nel corso di un trimestre dell'anno civile, un soggetto passivo non stabilito che usa il regime ~~particolare~~ ☒ speciale ☒ dei servizi prestati per via elettronica ☒ previsto ~~dall'articolo 26 quater, parte B, agli articoli da 357 a 369 della direttiva 77/388/CEE~~ 2006/112/CE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo ~~26 quater, parte B, paragrafo 4, 363,~~ lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime ~~particolare~~ ☒ speciale ☒. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime ~~particolare~~ ☒ speciale ☒ in qualsiasi momento del trimestre.

Per quanto riguarda i servizi elettronici effettuati prima dell'esclusione ma durante il trimestre dell'anno civile in cui si verifica l'esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l'intero trimestre, una dichiarazione ☒ IVA ☒ a norma dell'articolo ~~26 quater, parte B, paragrafo 5, 364~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE. L'obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull'eventuale obbligo di ~~registrazione~~ ☒ identificazione ai fini dell'IVA ☒ in uno Stato membro in base alle normali regole.

Articolo 62

~~3.~~ Qualsiasi periodo fiscale (trimestre ☒ civile ☒) di cui all'articolo ~~26 quater, parte B, paragrafo 5, 364~~ della direttiva ~~77/388/CEE~~ 2006/112/CE è un periodo fiscale indipendente.

Articolo 63

Una volta che una dichiarazione ☒ IVA ☒ ~~a norma dell'articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE~~ ☒ sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 364 della direttiva 2006/112/CE ☒, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante un adeguamento di una dichiarazione successiva.

Articolo 64

~~4.~~ Gli importi che figurano nelle dichiarazioni ~~dell'imposta sul valore aggiunto~~ ☒ IVA ☒ presentate nel quadro del regime ~~particolare~~ ☒ speciale ☒ dei servizi prestati per via elettronica ☒ previsto ~~dall'articolo 26 quater, parte B, agli articoli da 357 a 369 della direttiva~~

~~77/388/CEE~~2006/112/CE non sono arrotondati all'unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l'importo esatto dell'imposta sul valore aggiunto ☒ IVA ☒.

Articolo 65

2. Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all'importo indicato nella dichiarazione ☒ IVA ☒ presentata ☒ per i servizi prestati per via elettronica ☒ a norma dell'articolo ~~26 quater, parte B, paragrafo 5~~,364 della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE, rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione.

Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione ☒ IVA ☒ che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l'importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione dell'adeguamento effettuato.

Articolo 66

Gli importi dell'imposta sul valore aggiunto ☒ IVA ☒ versati a norma dell'articolo ~~26 quater, parte B, paragrafo 7~~,367 della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE si riferiscono specificatamente a tale ☒ alla ☒ dichiarazione ☒ IVA presentata a norma dell'articolo 364 di tale direttiva ☒. Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un'altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.

↓ 1777/2005

CAPO ~~IX~~XII

DISPOSIZIONI FINALI

↓

Articolo 67

Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

↓ 1777/2005 (adattato) ⇒ nuovo

Articolo ~~2368~~

Il presente regolamento entra in vigore il ~~1° luglio 2006~~ ☒ 1° gennaio 2010 ☒.

~~L'articolo 13~~ ⇒ L'articolo 54 e l'allegato II ⇐ si applicano a decorrere dal ~~1° gennaio 2006~~
⇒ 1° aprile 2010 ⇐.

↓ nuovo

L'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

↓ 1777/2005

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

Articolo ~~11~~10 del presente regolamento

~~1~~(1) Punto 1 dell'allegato ~~I~~II della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE

- a) Hosting di siti web e di pagine web;
- b) ~~M~~manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
- c) ~~A~~amministrazione remota di sistemi;
- d) ~~C~~conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
- e) ~~F~~ornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

~~2~~(2) Punto 2 dell'allegato ~~I~~II della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE

- a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
- b) ~~B~~bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
- c) ~~D~~driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
- d) ~~I~~installazione automatica on line di filtri per i siti web;
- e) ~~I~~installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

~~3~~(3) Punto 3 dell'allegato ~~I~~II della direttiva ~~77/388/CEE~~2006/112/CE

- a) Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;
- b) ~~A~~accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
- c) ~~C~~ontenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
- d) ~~A~~abbonamento a giornali o riviste on line;
- e) ~~S~~siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
- f) ~~N~~otizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
- g) ~~I~~informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo.

- h) ~~F~~ornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
- i) ~~U~~tilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;

~~4~~(4) Punto 4 dell'allegato ~~LII~~ della direttiva ~~77/288/CEE~~2006/112/CE

- a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
- b) ~~A~~accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
- c) ~~A~~accesso o scaricamento di film;
- d) ~~S~~scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
- e) ~~A~~accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri;

~~5~~(5) Punto 5 dell'allegato ~~LII~~ della direttiva ~~77/288/CEE~~2006/112/CE

- a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
- b) ~~L~~ibri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano;

↓ nuovo

ALLEGATO II

Articolo 54 del presente regolamento

N. di serie (facoltativo):		
1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)		
Denominazione/nominativo		
Via e n.		
CAP, località		
Stato membro (ospitante)		
2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)		
3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO		
Il beneficiario (organismo o persona) ⁽¹⁾ dichiara		
a) di aver acquistato i beni o i servizi di cui alla casella 5 ⁽²⁾		
☐ per uso ufficiale in quanto ☐ missione diplomatica estera ☐ rappresentanza consolare estera ☐ organismo internazionale ☐ forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO) ☐ forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro	☐ per uso personale in quanto ☐ membro di una missione diplomatica estera ☐ membro di una rappresentanza consolare estera ☐ membro del personale di un organismo internazionale	
(designazione dell'organismo, vedi casella 4)		
b) che i beni o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1 e		
c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.		
Il beneficiario si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni o i servizi, l'IVA o le accise dovute qualora i beni o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.		
Nome e qualifica del firmatario		
Luogo e data	Firma	
4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)		
		Nome e qualifica del firmatario

Luogo e data	Visto	Firma			
--------------	-------	-------	--	--	--

5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA O DALLE ACCISE

A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1. Nominativo e indirizzo

2. Stato membro

3. Numero di IVA/accisa

B. Dati relativi ai beni o ai servizi

Numero	Descrizione dettagliata dei beni o servizi ⁽³⁾ (o riferimento dell'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'IVA e dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					

6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/la fornitura di beni o servizi di cui alla casella 5 soddisfa

☐ totalmente ☐ fino a una quantità di (numero)⁽⁴⁾

le condizioni per l'esenzione dall'IVA e dalle accise.

Nome e qualifica del firmatario

Luogo e data	Visto	Firma			
--------------	-------	-------	--	--	--

7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. _____

del _____

Denominazione dell'organismo beneficiario _____

Autorità competente dello Stato membro ospitante _____

Visto	Nome e qualifica del firmatario			
-------	---------------------------------	--	--	--

Luogo e data	Firma
--------------	-------

- (1) Cancellare quello che non interessa.
- (2) Barrare la casella che interessa.
- (3) Annullare lo spazio non utilizzato. Fare lo stesso per gli ordinativi eventualmente allegati.
- (4) Cancellare nella casella 5 o nell'ordinativo allegato i beni o i servizi che non godono dell'esenzione.

Note esplicative

1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in due copie:

– una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

– una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d) Qualora l'elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere visto dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.

b) L'indicazione del numero d'identificazione ai fini delle accise di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA è obbligatoria.

c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione⁽¹⁾.

6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

1) Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), EEK (corona estone), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).

↓ 1777/2005

ALLEGATO III

Articolo 1959 del presente regolamento

Unità	Pesi negoziati
kg	12,5/1
grammo	500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
oncia (1 oncia = 31,1035 g)	100/10/5/1 ¹ / ₂ / ¹ / ₄
tael (1 tael = 1,193 once) ¹⁴	10/5/1
tola (10 tola = 3,75 once) ¹⁵	10

↑

¹⁴ Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

¹⁵ Tola = unità di peso tradizionale indiana per l'oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1777/2005	Presente regolamento
Capo I	Capo I
Articolo 1	Articolo 1
Capo II	Capo III
Sezione 1	-
Articolo 2	Articolo 6
Sezione 2	Capo IV, sezione 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 11
Capo III	Capo V
Sezione 1	Capo V, sezione 2
Articolo 4	Articolo 33
Sezione 2	Capo V, sezione 4
Articolo 5	Articolo 37
Articolo 6	Articoli 34 e 44
Articolo 7	Articolo 31
Articolo 8	Articolo 32
Articolo 9	Articolo 36
Articolo 10	Articolo 41, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	Articolo 10, paragrafo 3
Capo IV	Capo VI
Articolo 13	Articolo 45
Capo V	Capo VIII
Sezione 1	Capo VIII, sezione 1

Articolo 14	Articolo 47
Articolo 15	Articolo 48
Sezione 2	Capo VIII, sezione 2
Articolo 16	Articolo 50
Articolo 17	Articolo 51
Capo VI	Capo IX
Articolo 18	Articolo 55
Capo VII	Capo X
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 59
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 60
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 61
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 65
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma	Articolo 62
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 63
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 66
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 64
Capo VIII	Capo V, sezione 3
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	Articolo 18
Capo IX	Capo XII
Articolo 23	Articolo 68
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III